

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO PROFESSIONALE DELL'OSTETRICA **(Approvato dal Consiglio superiore di Sanità nella seduta del 10 Febbraio 2000)**

Articolo 1

1. L'ostetrica/o, è l'operatore sanitario a cui è riconosciuta la competenza ed è attribuita la responsabilità di cui all'art.1 del DM 740/94. L'ostetrica/o opera in ambito educativo, preventivo, assistenziale, terapeutico e riabilitativo. Le attività proprie dell'ostetrica/o, in ambito ginecologico-ostetrico-neonatale sono rivolte alla donna, alla coppia nella fase prenatale e post-natale, al prodotto del concepimento, al neonato e alla collettività.
2. L'esercizio professionale è vincolato all'iscrizione al relativo Albo a garanzia del cittadino utente, al fine di assicurare il mantenimento dinamico della specifica competenza, formazione complementare, continua e permanente nel rispetto della deontologia professionale.

L'ostetrica/o è il professionista sanitario che partecipa con propria competenza e responsabilità, alle équipes multiprofessionali di strutture sanitarie pubbliche e private sul territorio e a domicilio, sia in regime di dipendenza che libero-professionale.

Articolo 2

Assistenza alla gravidanza e alla nascita

Nell'assistenza alla gestante l'ostetrica/o:

- a. assiste e controlla la donna nell'evoluzione fisiologica della gravidanza, durante il travaglio ed il parto eutocico e in tutto il periodo del puerperio fisiologico con propria autonomia:
 - assiste il neonato sano
 - promuove lo stato di salute, il benessere della donna, del neonato e della coppia;
 - individua situazioni potenzialmente patologiche che richiedono intervento medico, adottando, ove occorrono, le eventuali misure di emergenza indifferibile.

Articolo 3

Per quanto attiene al controllo dell'evoluzione fisiologica della gravidanza, qualunque sia il mese di gestazione, l'ostetrica deve rendersi conto dello stato di salute della gestante desumibile dalla accurata anamnesi generale e della storia ostetrica, evidenziando eventuali fattori di rischio.

In particolare l'ostetrica/o dovrà:

- a. eseguire l'esame ostetrico;
- b. attenersi ai protocolli previsti per il monitoraggio della gravidanza fisiologica;
- c. è consentita la prescrizione degli esami di laboratorio per l'individuazione del gruppo sanguigno e del fattore Rh;
- d. eseguire e valutare con propria responsabilità le seguenti indagini strumentali non invasive:
cardiotocografia, limitatamente al tracciato rassicurante, mentre la valutazione di eventuali deviazioni dalla norma deve essere affidata al medico specialista; ecografia addominale e/o trans vaginale, per il riconoscimento della situazione fetale, della posizione della placenta e dell'attività cardiaca fetale (anche nel primo trimestre);
- e. annotare sulla cartella ostetrica tutte le informazioni e le rilevazioni sulla gestione e sul decorso della gravidanza.

L'ostetrica/o che segue il decorso della gravidanza fisiologica deve far sottoporre la gestante visita medica generale e/o specialistica entro il primo trimestre o in qualsiasi altro momento essa lo ritenga necessario previo consenso informato. In caso di qualsiasi irregolarità risultante dai controlli suddetti, l'ostetrica/o può richiedere l'intervento del medico e/o dello specialista e accompagnare o procedere all'invio della gestante presso le strutture sanitarie.

Articolo 4

L'ostetrica/o instaura con la donna una relazione che lo consente di rimuovere eventuali pregiudizi e abitudini dannose per la gravidanza, anche se correlate alle condizioni psicosociali, familiari o all'attività lavorativa e le offre sostegno adeguato per l'applicazione delle norme igieniche.

L'ostetrica/o informa la donna sulle normative per la tutela della maternità e sui servizi socio assistenziali. L'ostetrica/o partecipa con propria autonomia alla attuazione di corsi alla preparazione fisica e psico-profilattica alla gravidanza, al parto e al puerperio, rivolto alle gestanti e alla coppia, in regime di dipendenza libero-professionale.

Articolo 5

Nelle gravidanze a rischio, l'ostetrica/o assiste la donna e partecipa all'esecuzione dei protocolli diagnostici e terapeutici in collaborazione con gli altri membri dell'equipe assistenziale.

Articolo 6

L'ostetrica/o quando pone diagnosi di aborto in atto o già spontaneamente avvenuto da qualsiasi causa o con qualsiasi mezzo determinato deve attuare eventuali manovre di emergenza, richiedere l'intervento di uno specialista o predisporre il trasferimento assistito della donna presso una struttura sanitaria.

Qualora si rilevi o sospetti che l'aborto in atto è avvenuto in violazione della normativa vigente in materia, darà comunicazione scritta alle autorità competenti. L'ostetrica/o deve contribuire alla compilazione della modulistica ufficiale relativa agli aborti.

Articolo 7

L'ostetrica/o deve accertare la regolare progressione del travaglio, del parto e del benessere fetale mediante l'utilizzo di strumenti clinici idonei per ciascun caso.

L'ostetrica/o richiede l'intervento del medico, o il trasferimento in struttura adeguata, ogni qualvolta rilevi o sospetti malattie generali, distocie di qualsiasi natura nel meccanismo del travaglio del parto o altra anomalia a carico della partoriente e del feto.

Articolo 8

L'ostetrica/o segue con propria autonomia e responsabilità professionale:

1. la rottura delle membrane ovulari, in presenza di dilatazione completa della bocca uterina completa e presentazione di vertice profondamente impegnata;

2. la rottura delle membrane a dilatazione ancora incompleta, della bocca uterina, solo nel caso di placenta previa laterale con emorragia in atto, quando il feto sia in situazione longitudinale e non sia possibile l'intervento immediato del medico;
3. l'assistenza al parto spontaneo;
4. l'episiotomia per facilitare l'espulsione del feto quando la parte presentata affiori alla vulva e vi sia urgenza dell'intervento, anche con infiltrazione anestetica locale, chiedendo l'intervento del medico;
5. l'assistenza al neonato alla nascita;
6. la rianimazione primaria del neonato alla nascita, ove questa si renda necessaria in attesa dell'intervento medico;
7. l'assistenza al secondamento;
8. la spremitura dell'utero nel periodo del secondamento, a placenta completamente distaccata, in caso di emorragie, in attesa dell'intervento medico;
9. la spremitura dell'utero nel periodo del post-partum, in presenza di emorragie;
10. la somministrazione di farmaci antispastici in caso di ipercinesia uterina, in attesa dell'intervento del medico;
11. la somministrazione di utero-tonici nel post-partum, nel caso di atonia uterina.

Articolo 9

Durante il secondamento è compito dell'ostetrica/o sorvegliare e controllare con occhio esterno la contrazione e la retrazione emostatica dell'utero, valutare l'entità della perdita ematica, raccogliere e controllare lo stato della placenta e degli annessi ovulatori al momento della loro espulsione, evitando qualsiasi trazione sul cordone, il massaggio e la spremitura dell'utero a meno che ciò non sia richiesto da emorragia in atto. Nel caso in cui dall'ispezione delle membrane e della placenta l'ostetrica/o riscontri delle anomalie deve sottoporre le stesse all'esame medico.

L'intervento del medico deve essere sempre richiesto nel caso di nascita di feto deforme e di feto morto anche se l'espletamento del parto è stato spontaneo.

Articolo 10

Nelle due ore successive al secondamento l'ostetrica/o ha obbligo di valutare le condizioni generali e locali della puerpera controllando l'emostasi uterina e i parametri vitali. Deve consigliare e promuovere immediatamente l'avvio dell'allattamento al seno, se le condizioni materne del neonato lo consentono favorendo il primo incontro madre-bambino, coinvolgendo il padre nell'accoglimento del nuovo nato.

Articolo 11

Per assistenza al parto, sia che questo sia espletato a domicilio che in costanza di ricovero, l'ostetrica/o deve predisporre i presidi, lo strumentario e i farmaci occorrenti. Su tale argomento la FNCO, ai sensi dell'art.35 del DM 740/94 elabora apposite linee guida periodicamente aggiornate. L'ostetrica/o inoltre deve:

- a. annotare ogni parto che abbia assistito sui registri;
- b. redigere e rilasciare il certificato di assistenza al parto e l'attestazione di nascita secondo le disposizioni vigenti, e inoltrarlo o accertarsi del suo inoltro all'Ufficio dello Stato civile per la registrazione anagrafica del neonato.

Articolo 12

L'assistenza al parto domiciliare programmato va riservata esclusivamente alla gravidanza fisiologica in donna sana nelle condizioni previste dalle disposizioni regionali in materia. L'ostetrica/o deve attenersi ai criteri di selezione irrinunciabili riferito all'igiene e sicurezza del domicilio e dovrà essere autorizzata con consenso informato alla donna.

Articolo 13

L'ostetrica/o ha il compito di rilevare e annotare i parametri vitali, di controllare lo stato generale di salute della donna e le condizioni dell'apparato genitale (involuzione uterina, caratteristiche delle lochi azioni, sutura del collo), di controllare la normale galattopoiesi e le condizioni locali del seno, valutando il benessere psicofisico della puerpera e del neonato, segnalandone qualsiasi difformità o anomalie al medico. Al termine del periodo di osservazione l'ostetrica/o informa la donna/coppia sulla ripresa dell'attività sessuale e sull'eventuale pianificazione familiare.

Articolo 14

L'ostetrica/o gestisce, come membro dell'equipe sanitaria, l'intervento di assistenza di propria competenza nel rispetto della propria autonomia e responsabilità. Le funzioni dell'ostetrica/o si esplicano nelle seguenti aree:

Area ostetrica

L'ostetrica/o provvede a:

1. controllo della gravidanza fisiologica e all'individuazione precoce dei fattori di rischio;
2. assistenza alla progressione del travaglio e del parto avvalendosi, oltre che dell'esame clinico, anche di idonee tecnologie, utilizzando la cartella ostetrica per la registrazione di tutte le procedure assistenziali;
3. assistenza al parto fisiologico, garantendo alla paziente la riservatezza e il diritto di scegliere liberamente le modalità del proprio parto, nei limiti imposti dalla sicurezza;
4. garantire, per quanto di competenza, la tempestiva realizzazione di un parto operativo, in situazione di rischio improvviso per il feto e/o per la madre, collaborando con il medico specialista nel predisporre le procedure assistenziali pre-, intra- e post-operatorie.

Area perinatale e puerperale:

L'ostetrica/o provvede a:

1. rianimazione primaria del neonato che ne necessita, in attesa del medico specialista;
2. assistenza completa al neonato, favorendo l'allattamento precoce al seno materno;
3. assistenza e controllo alla puerpera attraverso il rilievo e l'annotazione dei parametri vitali e dei fenomeni puerperali locali e genitali;
4. controllo della galattopoiesi fisiologica e patologica e controllo delle condizioni del neonato, valutando anche il benessere psicofisico materno-neonatale;
5. richiesta di intervento medico in caso di alterazione dei parametri materni e/o neonatali;

6. garantire l'esatta esecuzione delle prescrizioni diagnostiche e terapeutiche della puerpera e/o neonato.

Area ginecologica:

L'ostetrica/o contribuisce:

1. assistenza psicofisica completa alla donna in ambito ginecologico in regime ambulatoriale, di day hospital / day surgery e in costanza di ricovero;
2. assistenza alla donna affetta da patologia neoplastica dell'apparato riproduttivo;
3. preparazione ed assistenza a interventi ginecologici in fase pre-, intra- e post-operatoria;
4. assistenza chirurgica agli interventi ostetrici e ginecologici;
5. esecuzione di prelievi citologici dell'apparato sessuale femminile adottando le procedure e le tecniche previste;
6. esecuzione di prelievi per esame batteriologico e colturale del secreto vaginale e mammario.

In caso di interruzione della gravidanza, l'ostetrica/o richiede l'intervento dello specialista e collaborerà per prestare le cure del caso.

Articolo 15

1. Nell'ambito della prevenzione, per quanto di sua competenza, l'ostetrica/o partecipa alle seguenti attività:
 - a. intervento di educazione sanitaria;
 - b. intervento di educazione sessuale;
 - c. diffusione delle norme preventive per le malattie sessualmente trasmesse;
 - d. sostegno della donna con bisogni particolari (ragazze-madri, immigrate, ecc.);
 - e. assistenza e accompagnamento globale al percorso nascita alla donna e alla coppia;
 - f. informazione e sostegno alla donna in climaterio e menopausa;
 - g. informazione, illustrazione, misurazione ed applicazione del pessario;
 - h. rieducazione del pavimento pelvico nella prevenzione dell'incontinenza urinaria e dei prolapsi;
2. Nell'ambito della procreazione responsabile l'ostetrica/o svolge un ruolo di:
 - a. informazione/educazione alla donna e alla coppia singolarmente o con gruppi di utenti;

- b. illustrazione dei metodi contraccettivi, istruzione sull'uso dei metodi naturali e sull'applicazione dei metodi di barriera (misurazione e addestramento all'applicazione e uso del diaframma);
 - c. prevenzione, attraverso l'informazione contraccettiva e non della donna coppia, dell'interruzione volontaria di gravidanza (Ivg).
3. Nell'ambito della prevenzione l'ostetrica/o può inoltre nell'ambito delle proprie competenze contribuire alla gestione delle risorse umane e alla formazione del proprio profilo.
 4. Nell'ambito della prevenzione oncologica l'ostetrica/o esegue prelievi citologici dell'apparato sessuale femminile, ricorrendo anche a metodi e tecniche innovative, illustra le manovre palpatorie per l'autoesame del seno e l'importanza della diagnosi precoce del cancro della mammella, ovarico, ecc. eseguibile attraverso i protocolli della Commissione oncologica nazionale.
 5. Nell'ambito della prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse l'ostetrica/o esegue prelievi per esame batteriologico e/o colturale del secreto cervico-vaginale.

Articolo 16

Il ruolo dell'ostetrica/o sul territorio si realizza con la partecipazione, per quanto di competenza, alle seguenti informazioni dell'area materno infantile:

- a. assistenza in fase preconcezionale alla donna/coppia;
- b. preparazione/accompagnamento all'evento nascita della donna e della coppia;
- c. preparazione fisica e psichica al parto;
- d. assistenza al parto domiciliare;
- e. assistenza al travaglio di parto;
- f. assistenza al puerperio;
- g. consulenza sessuale;
- h. consulenza climaterica e menopausale;
- i. consulenza per la prevenzione delle malattie sessuali trasmesse (Mst) e dei tumori della sfera genitale femminile.

Articolo 17

L'ostetrica/o, nello svolgimento delle proprie funzioni, partecipa ad attività di ricerca epidemiologica, clinica e sociale.

Articolo 18

L'unità materno-infantile intra ed extra-ospedaliera è coordinata da un'ostetrica/o (collaboratore professionale sanitario esperto, capo ostetrica, ostetrica capo-dirigente) che elabora, in collaborazione con le ostetriche (operatore collaboratore professionale sanitario-ostetrica coordinatore) delle varie unità operative di ostetrici e ginecologia, i relativi piani di lavoro, secondo l'indirizzo aziendale, regionale e nazionale, proponendo adeguati modelli assistenziali e organizzativi e concorrendo alla diffusione delle linee guida e dei protocolli.

In ogni unità operativa e ginecologica le ostetriche, il personale esecutivo (ausiliari socio-sanitari, operatori tecnici di assistenza, ecc.) e il restante personale è coordinato dall'ostetrica/o coordinatore (operatore collaboratore professionale sanitario). A essa spetta, oltre al controllo del personale sanitario ed esecutivo, il prelievo e la distribuzione dei medicinali e degli strumenti in dotazione alla struttura. Garantisce la tenuta e la custodia delle cartelle cliniche e di tutti gli altri adempimenti amministrativi.

Articolo 19

1. L'ostetrica/o mantiene costantemente aggiornate le proprie competenze, esercita attività di formazione e di aggiornamento del proprio profilo professionale e del personale di supporto, esercita funzioni di tutorato;
2. La funzione di docenza ha l'obiettivo di formare professionisti ostetriche/ci e di collaborare alla formazione di altri professionisti sanitari. Attraverso la formazione complementare e permanente l'ostetrica/o contribuisce al miglioramento delle proprie conoscenze umane e tecnologiche.

Articolo 20

L'ostetrica/o nell'esercizio della propria professione mantiene un condotta conforme al Codice Deontologico.